

 COMUNE DI Ulassai Prov. Ogliastra	Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale	COPIA
	N. 42	DEL 29/12/2018
OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 17 D.L. n. 90/2014.		

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore **10,00** .

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione straordinaria d'urgenza ed in seduta pubblica .

Presiede la seduta **Serra Gian Luigi**, in qualità di **Sindaco** .

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
Serra Gian Luigi	Si	Moi Michele	No
Orrù Antonello	Si	Pilia Alberto	Si
Boi Maria	Si	Rossi Paoletta	Si
Boi Roberto	Si		
Cannas Isabel	No		
Deiana Franco	No		
Deidda Giuseppe	Si		

Sono presenti **7**, ed assenti **3** .

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Chiara MURGIA** .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

PREMESSO che con D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), modificato e integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfino i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione;

DATO ATTO che a norma degli art. 20 e 26 c. 11 del D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii, sarà obbligo dell'amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RICHIAMATE le disposizioni del TUSP in base alle quali le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in: Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.4, comma 1) mentre è ammesso mantenere partecipazioni in società che producano servizi di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) o che svolgano autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art.4, comma 2, lettera d);

- Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti(art.20, comma 2, lettera b);
- Società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.20, comma 2, lettera c);
- Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art.20, comma 2, lettera e);

TENUTO CONTO che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie entro il 30 settembre 2017;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 29.09.2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23;
- che, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, la delibera di ricognizione delle partecipazioni con la relativa revisione straordinaria del 2017 costituisce aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 che l'Ente ha regolarmente adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17.12.2015;

RICHIAMATA la deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, la quale precisa che devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità, e, che fra le indirette vanno considerate solo quelle detenute dall'Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'Ente stesso;

VISTA la nota prot. 4584 del 14/09/2017 con cui l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, istituito con L.R. 4 febbraio 2015, non è una società partecipata bensì un Ente con personalità

giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell' art. 4 dello Statuto;

CONSIDERATO che ogni amministrazione dovrà valutare se optare per il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, ovvero se attuare uno o più di questi ultimi motivando poi sia gli interventi di riassetto che il mantenimento;

ACCERTATO pertanto, che dopo la revisione del 2015 e quella del 2017: il Comune di Ulassai detiene n 2 partecipazioni nelle seguenti società:

Denominazione	Attività svolta	% di PARTECIPAZIONE
TOSSILO TECNOSERVICE SPA. www.tossilo.it	<i>gestione del trattamento e smaltimento dei rifiuti</i>	0,04
ABBANO S.PA. www.abbanoa.it	<i>gestione del servizio idrico integrato</i>	0,04%

CONSIDERATO che la partecipazione dell'Ente alla TOSSILO TECNOSERVICE SPA non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

RITENUTO doveroso in adempimento del dettato normativo procedere:

- **alla ricognizione** delle partecipate del Comune;
- **all'alienazione** della partecipazione alla TOSSILO TECNOSERVICE SPA in quanto non indispensabile per le finalità istituzionali dell'Ente;
- **a mantenere** la partecipazione ad ABBANO S.PA in quanto trattasi di servizi di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del TU n. 175/2016;

DATO ATTO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessione di servizi pubblici ai sensi dell'art. 42 lett. e) del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo entro il termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

ACQUISITO il parere favorevole dall'organo di revisione, economico finanziaria, allegato in uno al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i risultati della votazione: presenti e votanti 7 – voti a favore 7,

UNANIMEMENTE DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la ricognizione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2017;

DI AUTORIZZARE il mantenimento di Abbanoa S.P.A. titolata alla gestione del Servizio Idrico Integrato;

DI DARE ATTO che la società sopra citata rientra nel novero delle “società che svolgono servizi di interesse generale” e pertanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

DI PROCEDERE all’alienazione della partecipazione alla TOSSILO TECNOSERVICE SPA, in quanto trattasi di società non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;

DI DISPORRE CHE:

la presente deliberazione sia inviata alla Soc. ABBANOVA SPA e alla TOSSILO TECNOSERVICE SPA;

l’esito del presente piano di razionalizzazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo.

copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo.

